

COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 31/12/2019

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 9 al 24 gennaio 2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/06/2021

Pubblicato dal 7 al 22 luglio 2021

Entrato in vigore il 23 luglio 2021



Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Bartorilla

COMUNE DI BRONTE



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Comune di Bronte Prov. CT prot. n.0014460 del 03-07-2021 in interno

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 15-06-2021

SOMMARIO

- Art. 1 - FINALITA
- Art. 2 - DEFINIZIONI
- Art. 3 - VOLONTARIETA DEL SERVIZIO
- Art. 4- FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO
- Art. 5 -DEFINIZIONE DI ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE
- Art. 6 - NOMINA AD ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE
- Art. 7 - REQUISITI PER LA NOMINA
- Art. 8 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
- Art. 9- DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE
- Art. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO Art. 11
- TURNI DI SERVIZIO
- Art. 12 - COMPITI DELL'ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE
- Art. 13 - COMPITI DEL COMUNE
- Art. 14 - CORSO FORMATIVO DELL'ASPIRANTE ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE
- Art. 15- CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Art. 16 - RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITA DELL'ISPETTORE VOLONTARIO
AMBIENTALE
- Art. 17 - RINVII ED ABRIGAZIONI
- Art. 18- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Elenco allegati:

allegato A - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE PER ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENALE

Art. 1 - FINALITA'

Il comune di Bronte istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale, Decoro Urbano, Controllo, Deposito, Gestione, Raccolta e Smaltimento dei rifiuti, individuando la figura dell'Ispettore Volontario Ambientale Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, al fine di concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio.

1. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte:

- a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina degli R.S.U., alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra nella competenza dei Comuni;
- a rafforzare la cultura del rispetto dell'Ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.

2. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art.198 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE** o **ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE**: figura chiamata ad affiancare il Corpo di Polizia Municipale in varie attività di controllo ambientale e di verifica di violazioni inerenti la raccolta ed il conferimento dei rifiuti;
- **RIFIUTO**: qualsiasi oggetto o sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **DETENTORI**: soggetti produttori dei rifiuti e/o soggetti che li detengono;
- **UTENZE DOMESTICHE**: le persone fisiche residenti/domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel Comune di Bronte;
- **UTENZE NON DOMESTICHE**: le persone giuridiche con sede nel Comune di Bronte;
- **GESTORE**: soggetto affidatario del servizio pubblico per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;
- **PROPRIETA' DEL RIFIUTO**: il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino e di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;
- **ABBANDONO DEI RIFIUTI**: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e della casistica giurisprudenziale;
- **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione, tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuali raggruppamenti dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate di rifiuti;
- **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **ISOLA ECOLOGICA STRADALE O DI PROSSIMITA'**: raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuti da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti.

- C.C.R. (centro comunale di raccolta): area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per quelle non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili elencati all'allegato I, par. 4.2 del OM 08/04/2008 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico;

Art. 3 – VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di vigilanza volontaria comunale in materia ambientale, ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune di Bronte.
2. L'organizzazione del servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
3. Il Comune di Bronte, nell'organizzazione del servizio, può avvalersi della collaborazione diurna o più Associazioni ambientali di volontariato che verranno individuate previo apposito avviso pubblico. In tal caso, fermo restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, i rapporti tra il Comune e le Associazioni sono regolati da apposito atto convenzionale sottoposto dalle parti.
4. Al termine del servizio di volontariato, o a richiesta dell'interessato, dopo il decorso di almeno un anno di attività di servizio senza demerito, verrà rilasciato un attestato con eventuali note di merito che potrà essere utilizzato per l'arricchimento del proprio curriculum vitae e per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 4 - FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale della Regione Siciliana, Polizia Provinciale, etc... e affidata agli Ispettori Volontari Ambientali Comunali la vigilanza ambientale e la conseguente segnalazione agli organi competenti, previo coordinamento ed eventuale assistenza del Comando di P.M., senza che in alcun modo l'attività del servizio di vigilanza volontaria Comunale e dei suoi appartenenti possa configurarsi come sostitutiva di quella delle forze di Polizia sopra menzionate.
2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - DEFINIZIONE DI ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE

1. L'Ispettore Volontario Ambientale si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura chiamata ad affiancare il Corpo di Polizia Municipale nelle varie attività di controllo ambientale e di verifica di violazioni inerenti la raccolta ed il conferimento dei rifiuti. Ciò al fine di implementare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività:
 - di vigilanza ambientale, controllo o segnalazione circa il rispetto dei Regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, e al decoro urbano;
 - formative ed educative dei cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
 - finalizzate a prevenire che gli utenti, con condotte irrispettose del vivere civile, possano arrecare danno all'ambiente, all'immagine ed al decoro della città;
 - volte a segnalare ai servizi e/o Corpi di Polizia Municipale violazioni commesse dagli utenti, tra le quali: l'abbandono e/o deposito incontrollato e/o fuori dagli orari di conferimento dei

rifiuti solidi urbani; ii conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani; ii non corretto conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per i quali e istituita la raccolta differenziata; vi compreso ii rispetto degli orari di conferimento, ii calendario di raccolta porta a porta ed ii posizionamento dei contenitori o dei sacchetti; la mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla loro rimozione ed asportazione; orario di conferimento nei cassonetti stradali; etc.

2. Il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale e esteso esclusivamente all'intero territorio Comunale.
3. Si precisa che l'Ispettore Ambientale Volontario e destinate solo a segnalare ai servizi e/o Corpi di Polizia Municipale le eventuali irregolarità riscontrate, ferma restando l'impossibilità di riconoscere al citato personale (che di regola presta ii proprio servizio a titolo volontario e gratuito) le funzioni di controllo e accertamento di illeciti commessi in violazione del regolamento comunale in materia di rifiuti urbani, atteso che trattasi di funzioni che rientrano nella sfera delle funzioni pubbliche di Polizia Amministrativa Locale, riconosciute esclusivamente in capo agli addetti al Servizio e/o Corpo di Polizia Municipale dei Comuni Singoli o Associati.

Art. 6 – NOMINA AD ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE

1. Il Sindaco quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina l'Ispettore o gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio provvedimento amministrativo, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.
2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione (composta dal responsabile dell'area di Vigilanza o suo delegate, dal responsabile del servizio di Protezione Civile del Comune, dall'assessore competente in materia, da un funzionario del Corpo Forestale e da un esperto in materia ambientale nominate dal Sindaco, senza alcun onere per ii Comune) ed essere inseriti in una specifica graduatoria di merito.
3. L'esame finale consisterà in una prova scritta a risposta multipla (10 domande) con un'assegnazione di un punto per ogni risposta esatta, fino a un massimo di 10 punti, ed una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di segnalazione, con modello prestabilito dal Comandante della Polizia Municipale. SI intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 7 domande su 10. Per la prova pratica la sufficienza e acquisita consegnando un punteggio minimo di 6 punti sui complessivi 10 a disposizione della commissione.
4. L'esame finale e subordinate alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore.
5. Sara tollerato un periodo di assenza inferiore al 20 % del totale delle ore del corso.
6. La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle prove selettive.
7. A parità di punteggio precede ii più giovane di età.

ART. 6/BIS - NOMINA ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO A TITOLO ONORARIO

1. Il Sindaco quale rappresentante dell'Ente Organizzatore del servizio può nominare gli Ispettori Volontari ambientali a titolo onorario.
2. La nomina viene conferita a coloro che presentano istanza scritta all'Ente, previo colloquio con il Comandante il Corpo di Polizia Locale che ne attesta l'idoneità.
3. L'ispettore ambientale comunale volontario a titolo onorario dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, dichiarandone il possesso con autocertificazione.
4. L'incarico verrà svolto a supporto degli Ispettori Comunali volontari ambientali in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 commi 2-3-5-6-7.

Art. 7 - REQUISITI PER LA NOMINA

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o appartenente a uno dei Paesi della Comunità Europea;
 - avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
 - essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni delle norme con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
 - non avere procedimenti penali in corso;
 - essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento di volontario ambientale accertata dal medico di famiglia;
 - non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale ne altre situazioni dirette o indirette di conflittualità o incompatibilità;
 - conoscere il territorio del Comune di Bronte;
2. Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina dell'Ispettore Volontario successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.
3. Nel provvedimento sindacale saranno indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 8 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. L'Ispettore Volontario Ambientale viene ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato promessa formale innanzi al Sindaco.
2. Il provvedimento di nomina avrà durata annuale e potrà essere rinnovato, sospeso e revocato.
3. L'incarico potrà essere rinnovato annualmente su richiesta dell'interessato sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o per una revoca.
4. All'Ispettore Ambientale Volontario viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
5. L'Ispettore Ambientale Volontario nell'espletamento del servizio sarà tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, e potrà indossare apposito indumento (pettorine o divise fornite dal Comune) riportante l'indicazione del Comune di Bronte e la qualifica ricoperta.
6. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del comune, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della Legge 11.11.1991 n. 266.
7. Sono ammesse forme di rimborso debitamente documentate e certificate per il personale incaricato dei compiti di cui al presente regolamento, a seguito di preventiva copertura di impegno di spesa. Per l'economia della prestazione, il personale incaricato potrà formare delle pattuglie (ogni pattuglia composta da almeno due incaricati, tutti con la qualifica di guardie volontarie) e usare una propria autovettura, della quale il proprietario dovrà fornire preliminarmente e periodicamente la regolare revisione, il pagamento del bollo di circolazione e della RCA, in rispetto a tutte le norme legislative previste in materia. In qual caso, l'eventuale rimborso spese, spettante al proprietario dell'autovettura, debitamente documentato, dovrà essere considerato esclusivamente quale rimborso chilometrico delle spese di carburante, su un percorso e/o località predeterminate dal Comandante della P.M. coordinatore o suo delegato, da calcolarsi secondo le tabelle ACI. Il Comando di P.L. potrà disporre il servizio di pattuglia automontato non più di 3 volte la settimana, per un numero complessivo di 12 pattuglie mensili. Per

ogni servizio con impiego di veicolo di proprietà dell'Ispettore Ambientale potrà essere corrisposto un rimborso spesa carburante di Euro 10,00 (euro dieci) previa istanza con allegato buono di prelievo carburante e numero di targa del veicolo. Ogni ispettore non potrà utilizzare il proprio veicolo in servizio di vigilanza non più di 3 volte al mese. Può derogarsi da tale limite ove altri ispettori ambientali non siano in condizioni di utilizzare il proprio veicolo.

8. Il numero degli operatori da utilizzare e in funzione delle risorse economiche che l'Amministrazione Comunale annualmente destinerà nel bilancio di previsione per lo svolgimento di detta attività di vigilanza, in ogni caso gli operatori non potranno superare il numero di 20 unità. L'Amministrazione Comunale provvede ad iscrivere la somma in bilancio
9. Gli operatori, oltre alla rendicontazione finale, trimestralmente renderanno al Comando di Polizia Municipale le attività svolte, individuando obiettivi, priorità di intervento, azioni e servizi resi e risultati raggiunti. In ogni caso gli operatori non potranno superare il numero di 20 unità.
10. Nel caso di associazione la stessa è tenuta a presentare idonea polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile relativa all'operato dei soci a tutela dell'incolumità dei medesimi operatori e dei terzi.

ART. 9 – DOVERI DELL'ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE

1. L'Ispettore Ambientale Volontario, osservando la necessaria riservatezza prevista dall'incarico, nell'espletamento delle funzioni deve:
 - assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il Comandante della Polizia Municipale coordinatore o suo delegato;
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal Comandante della Polizia Municipale coordinatore o suo delegato;
 - durante il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
 - qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
 - compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio di Polizia Municipale presso il Comune e comunque non oltre 48 ore dalla compilazione;
 - usare con cura e diligenza, mezzi e attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali;
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi. È fatto assoluto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità.
 - dagli ordini di servizio predisposti dal Gestore del servizio ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli ispettori ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.
2. Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato può dare immediatamente notizia al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione CC.
3. È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Volontario di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.
4. In caso di dubbi e difficoltà l'Ispettore Volontario deve senza indugio contattare il locale Comando di P.M. per i chiarimenti del caso e le eventuali direttive.

Art. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo Forestale della Regione Siciliana) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Volontario comunale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri connessi al proprio incarico, effettuati i dovuti accertamenti dal Comandante della P.M. coordinatore o suo delegato, e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a mesi sei.
3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività effettuati i dovuti accertamenti, il Comandante della P.M. proporrà al Sindaco la revoca della nomina.
4. La revoca della nomina può essere proposta sia per gravi motivi che per accertata inattività, non dovuta a giustificati motivi.
5. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art.7 del presente Regolamento.
6. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con provvedimento monocratico.

Art. 11 - TURNI DI SERVIZIO

1. Il personale volontario impiegato nell'attività volontaria presterà servizio tre ore al giorno nella fascia oraria dalle 7 alle 22, da concordare con il Comando di Polizia Municipale, verificando la disponibilità dei singoli volontari trattandosi di attività di volontariato.
2. L'organizzazione dei turni, con cadenza settimanale, sarà a carico degli stessi volontari, che nomineranno a tal fine un responsabile.
3. Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione, dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del provvedimento di nomina.
4. La valutazione della richiesta e rimessa alla discrezionalità del Sindaco.

Art. 12 COMPITI DELL'ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero: attività informative, educative, di prevenzione e di segnalazione sul territorio comunale, finalizzate alla prevenzione e alla corretta applicazione di Regolamenti e Ordinanze Sindacali in tema ambientale e circa il corretto conferimento dei rifiuti, in modo da concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, del decoro urbano, ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
2. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali esplicano, in particolare per il settore rifiuti, attività di dissuasione, di collaborazione e segnalazione, che si estrinsecano sinteticamente:
 - nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari e le ordinanze;
 - nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio rifiuti in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono tempestivi interventi supplementari;

- nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
 - nel controllo, con l'ausilio degli operatori ecologici, delle micro discariche al fine di individuare elementi utili per risalire alla persona colpevole di abbandono indiscriminato di rifiuti;
 - in attività di collaborazione, coadiuvazione e supporto occasionali nel corso di manifestazioni varie organizzate dal Comune;
 - in rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
 - nel controllo e monitoraggio di tutti i comportamenti dannosi per il territorio, l'ambiente e il paesaggio;
 - nel segnalare qualsiasi fenomeno legato al controllo del territorio inerente il randagismo e vigilare sul comportamento dei proprietari degli animali da affezione.
3. Il singolo Volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate ed eventuali orari.

Art. 13 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari, e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.
2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della Vigilanza Volontaria Ambientale sono disciplinate dal Responsabile dell'area di Vigilanza e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo della Polizia Municipale e sotto le disposizioni impartite dal Comandante la P.M. o suo delegato.
3. Il Comune stipulerà idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi connessa all'attività di volontariato.
4. Il Comando di P.M. munirà gli Ispettori Volontari Ambientali di idonea strumentazione informatica, che può essere utilizzabile nel rispetto della legge sulla privacy.

Art. 14 - CORSO FORMATIVO DELL'ASPIRANTE ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE

1. Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto dal personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente, individuato dal Segretario Comunale.
4. Il Responsabile della P.M. curerà l'organizzazione e la docenza del corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.
5. Il corso della formazione si articolerà in lezioni pomeridiane sulle seguenti materie:
 - figura e compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;
 - normativa in materia ambientale, in particolare il vigente T.U.A.;
 - decoro urbano;
 - organizzazione del servizio di raccolta differenziata ;
 - illeciti amministrativi e reati in materia ambientale;
 - procedimento sanzionatorio amministrativo;
 - nozioni di flora e fauna tipiche della zona;
 - elementi di cartografia ed orientamento.
6. L'Ente si riserva di sottoporre gli Ispettori Ambientali Volontari a visita specialistica per la verifica della capacità e assenza di patologie che possano impedire lo svolgimento del servizio.

Art. 15 - CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune di Bronte, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai fini di cui al precedente articolo 3, comma 3 del presente Regolamento, può sottoscrivere apposite Convenzioni, secondo un modello tipo, con una o più Associazioni ambientali di volontariato, Associazioni senza scopo di lucro, aventi nello Statuto attività attinenti al Regolamento in oggetto, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative - regolamentari e presenti sul territorio comunale.
2. Le Associazioni di volontariato che possiedono i requisiti di cui al comma precedente e interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Dirigente del Settore Ambiente.
3. Il Comune di Bronte, ove ritenuto necessario per sollecitare la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio, può pubblicare apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse.
4. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano il contributo delle Associazioni di volontariato che sottoscrivono all'organizzazione del Servizio di Ispettorato Volontario Ambientale.
5. In particolare attraverso dette Convenzioni le Associazioni interessate:
 - si impegnano - attraverso i propri associati, nominativi, a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale Volontario;
 - si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Volontari, supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi - nei limiti delle dotazioni esistenti - mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;
 - si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Volontari;
 - si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Volontari, riferendo con cadenza bimestrale al Comandante della Polizia Ambientale Locale attraverso apposite e dettagliate relazioni.
6. L'eventuale contributo di cui al comma precedente non assume, né può assumere, valore di corrispettivo.
7. L'importo dell'eventuale contributo è stabilito e/o variato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 16 - RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITA DELL'ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE

1. Tutti i soggetti che saranno impiegati nell'attività, sono tenuti a svolgere la loro funzione nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione delle loro attività.

Art. 17 - RINVII ED ABROGAZIONI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretoria on line del Comune.
2. In modo permanente fino a revoca, sarà pubblicato sul sito on line del Comune di Bronte alla voce Regolamenti

ALLEGATO "A,,

Al Comune di Bronte

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE
VOLONTARIO AMBIENTALE

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____
Residente in _____ Via _____ N° _____ cap _____
Tel. _____ e-mail _____

PREMESSO

- di aver preso visione del "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del / 2019.
- di possedere i requisiti previsti dall'art. 6 del suddetto Regolamento. Al fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di essere nato il _____ (occorre avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65);
- di essere _____ in possesso del seguente titolo di studio _____
- di essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea; - di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- di non avere subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- di non avere procedimenti penali in corso;
- di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di volontario ambientale accertata dal medico di famiglia;
- di non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale né altre situazioni dirette o indirette di conflittualità o incompatibilità; - di conoscere il territorio del Comune di Bronte.

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario Comunale.

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il Regolamento Comunale istitutivo della figura di Ispettore Ambientale Volontario Comunale (delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____), nonché di impegnarsi ad osservare le disposizioni impartite dal responsabile della Polizia Municipale o suo delegato.

Si specifica che l'attività di Ispettore Volontario Comunale non costituisce e non dà diritto ad alcun rapporto di lavoro con l'Ente.

Bronte, li _____

In fede

**COMUNE DI BRONTE - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DELL'ISPETTORE AMBIENTALE
VOLONTARIO COMUNALE**